## **DICHIARAZIONE DI IMPEGNI**

Nell'ambito del procedimento n. PS9621 avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche "l'Autorità") in data 1° luglio 2014 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Swantour S.p.a. in materia di organizzazione e vendita di pacchetti turistici, il professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

## Con riferimento alla pratica sub A)

- **1.** In relazione alle somme trattenute a titolo di quota di gestione pratica, €65,00,00 a passeggero adulto ed €30,00 a bambino, relativamente ai pacchetti turistici annullati a seguito dello "sconsiglio" emanato dal Ministero degli Esteri il 16 agosto 2013, per un ammontare complessivo di Euro  $[omissis]^1$ , Swantour si impegna a dare seguito alla restituzione della somma  $de\ qua$ , rimborsando tutti i viaggiatori interessati dall'annullamento in questione.
- 2. Swantour si impegna infine a specificare in catalogo cartaceo e on line nello specifico paragrafo denominato "Scheda Tecnica", posto all'interno della Sezione "Condizioni Generali di Contratto", nonché nella ultima pagina del catalogo, nella specifica Sezione "intitolata "Informazioni di Vendita" che in caso di annullamento del pacchetto turistico operato da esso Organizzatore, questi procederà al rimborso totale delle somme versate dal viaggiatore, compresa la quota di gestione pratica.

## Con riferimento alla pratica sub B)

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, sulla pagina di presentazione della destinazione, una sezione di "Informazioni Utili" percepibile e manifesta in via immediata con testo e di colore differente e comunque evidenziato rispetto alla restante parte descrittiva, ove – oltre alle notizie di carattere generale inerente la destinazione – verrà indicato con carattere tipografico idoneo ad essere immediatamente percepito e reso visibile, se la destinazione è soggetta a "sconsiglio" da parte delle competenti Autorità Istituzionali e ciò dall'inizio della sua emanazione e per tutta la durata del medesimo, nonché se la destinazione è operata da esso Tour Operator oppure è sospesa per il verificarsi di circostanze eccezionali e inevitabili nel luogo di destinazione che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In particolare, ciò sarà reso manifesto attraverso l'introduzione nella pagina web della destinazione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

interessata da sconsiglio, di un'icona che riporta l'indicazione di "Destinazione soggetta a sconsiglio" nonché l'invito a collegarsi al sito della Farnesina: www.viaggiaresicuri.com, per valutare le condizioni di sicurezza nel paese meta della vacanza.